

REGOLAMENTO

DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE

PREAMBOLO

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di seguito indicata come "*Fondazione*", disciplina le procedure per le designazioni e le nomine del Presidente, dei componenti il Consiglio Generale e il Consiglio di amministrazione e del Presidente e dei componenti il Collegio dei revisori della Fondazione.

Art. 2

(Principi generali)

1. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

(Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza)

1. Ai componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti il Collegio dei revisori si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli da 9 a 11 dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza. I medesimi componenti devono essere in possesso, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, dei relativi requisiti di professionalità previsti dallo Statuto.

2. Non può, inoltre, esercitare nella Fondazione le funzioni di direzione o avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diversa da incarichi professionali specifici chi ha ricoperto nei 24 mesi precedenti la carica di Presidente o di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

3. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di *curriculum* sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì

l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003. La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

Art. 4 **(Procedura di verifica dei requisiti)**

1. Ciascun organo statutario e il Consiglio di Amministrazione anche per il Presidente e per il Segretario Generale o per colui che esercita le funzioni di direzione, verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni le decisioni conseguenti più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente produce la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3.
3. Per le nomine relative ai componenti il Consiglio Generale, la verifica è svolta - in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 9, dello Statuto - dall'Organo in carica al momento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale provvede il Collegio dei revisori.
4. Per i componenti il Consiglio di amministrazione la verifica è svolta dal Consiglio di amministrazione, inizialmente, nella sua seduta di insediamento e comunque nei trenta giorni successivi e, nel corso del mandato, quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno componente e con la sua astensione.
5. Per le nomine dei componenti effettivi il Collegio dei revisori la verifica è svolta dal Collegio, inizialmente, nella sua seduta di insediamento e, nel corso del mandato, quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno componente e con la sua astensione. Oltre alla documentazione di cui al comma 2, l'interessato produce il certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
6. Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero determinino il sorgere di un conflitto di interessi, comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

CAPO I – DESIGNAZIONE E NOMINA DEL PRESIDENTE

Art. 5 **(Nomina del Presidente della Fondazione)**

1. Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 18, primo comma lettera c) dello Statuto e può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Generale. Nel caso in cui il Presidente venga scelto all'interno del Consiglio Generale, l'organo stesso verrà reintegrato del componente mancante.
2. Almeno quindici giorni prima della data di scadenza del proprio mandato, il Presidente in carica convoca il Consiglio Generale che dovrà provvedere alla nomina del Presidente.
3. Le candidature devono essere presentate da almeno cinque componenti del Consiglio Generale con esclusione dell'eventuale candidato del Consiglio stesso.
4. Le candidature, corredate dall'accettazione del candidato e dal relativo curriculum vitae, devono essere presentate al Segretario generale della Fondazione o ad un suo delegato - che ne verifica la regolarità formale – almeno tre giorni prima della riunione avente all'ordine del giorno la nomina del Presidente.
5. Nel caso in cui non siano presentate candidature nei termini previsti dal precedente comma 4, il Consiglio Generale delibererà sulle proposte emerse nel corso della riunione.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma la nomina è subordinata all'accettazione dell'incaricato ed all'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto.
7. In sede di votazione ogni componente del Consiglio Generale può esprimere un solo voto.
8. la votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
9. Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto (art. 19 comma 5 dello Statuto).
10. Qualora, ad esito della terza votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 9, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza di cui al medesimo comma 9. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, verranno ammessi alla votazione di ballottaggio i candidati con maggiore anzianità anagrafica.
11. Qualora, per qualsiasi causa, il Presidente cessi dalla propria carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione – o in mancanza il Collegio dei revisori – dovrà convocare senza indugio il Consiglio Generale per la sua sostituzione.

CAPO II DESIGNAZIONI E NOMINE NEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 6

(Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti il Consiglio Generale)

1. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio Generale si attengono a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
2. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso, come previsto dall'art. 17 dello Statuto, di adeguate conoscenze specialistiche nelle materie inerenti i settori di intervento e funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato nelle predette materie una concreta esperienza operativa di almeno cinque anni nell'ambito della libera professione, nel campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive presso enti pubblici o privati.
3. Il Presidente della Fondazione:
 - almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio, ovvero dalla cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea dei soci per le designazioni di sua competenza;
 - almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le altre designazioni. Tutte le designazioni debbono pervenire alla Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine viene concesso un ulteriore termine di venti giorni, trascorso il quale, in assenza di designazioni, la richiesta viene inoltrata al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino che effettua le designazioni a favore di personalità di chiara ed indiscussa fama espressive comunque delle realtà locali.
4. La designazione dei componenti il Consiglio Generale, esclusi quelli designati dall'Assemblea per la quale si rinvia alla particolare procedura prevista all'art. 15 del regolamento dell'Assemblea dei soci, avviene su base di rose di designandi (da tre a cinque) che debbono esprimere competenze nei diversi settori di intervento della Fondazione. Nella formazione delle rose di candidati i soggetti designanti di cui all'art. 17 comma 2, dello Statuto adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.
5. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale.

Art. 7

(Procedura di nomina)

1. Nella nomina dei componenti, il Consiglio Generale adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto di seguito definito.
2. Il Consiglio Generale in carica al momento della designazione, sulla base dell'attività istruttoria di cui all'art. 6, comma 5, procede per ogni candidato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, mediante votazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'ultima designazione e comunque entro quindici giorni dalla scadenza dell'organo.
3. Qualora fra le designazioni vi fosse un Consigliere uscente rieleggibile, quest'ultimo non può prendere parte alla votazione in seno al Consiglio Generale che riguarda la specifica designazione ed esce dalla riunione.
4. Il Consiglio Generale procede quindi alla votazione per la nomina dei candidati designati dai soggetti diversi dall'assemblea dei soci nell'ordine indicato dall'art. 17, comma 2, dello Statuto.
5. La votazione ha luogo a scrutinio segreto per ciascuna rosa di candidati ritenuta ammissibile e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Ogni componente del Consiglio Generale può esprimere un solo voto. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
6. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta si effettua una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, verranno ammessi alla votazione di ballottaggio i candidati con maggiore anzianità anagrafica
7. In caso di mancato conseguimento del quorum richiesto le votazioni possono essere ripetute sino a tre volte.
8. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina.
9. La durata del mandato decorre dalla data di insediamento nell'organo, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 6 dello Statuto.
10. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei revisori, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
11. Nella sua prima riunione il Consiglio Generale provvede alla nomina del proprio Vice Presidente ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) dello Statuto. La votazione ha luogo a scrutinio segreto ed il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
12. Qualora, ad esito della terza votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 11, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, verranno ammessi alla votazione di ballottaggio i candidati con maggiore anzianità anagrafica.

CAPO III - NOMINE nel CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Art. 8

(Inquadramento delle nomine)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, eletto come al precedente Capo I Art. 5, che lo presiede e da quattro consiglieri eletti dal Consiglio Generale, tra i quali il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice Presidente.
2. Nella nomina e nella revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Art. 9

(Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, e devono essere scelti sulla base di una procedura di tipo comparativo – selettivo in relazione al livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa dimostrate nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale e accademico, nella amministrazione e direzione di Enti pubblici o privati, tali da assicurare il migliore apporto alla Fondazione nel conseguimento degli obiettivi istituzionali previsti dallo Statuto.

Art. 10

(Candidatura e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno dieci giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, avvia le procedure di rinnovo, informandone il Consiglio Generale affinché ogni componente possa avanzare candidature di persone aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Ciascun componente del Consiglio Generale, ai fini della individuazione dei consiglieri da eleggere nel Consiglio di Amministrazione, può esprimere una candidatura con relativo curriculum. La candidatura va espressa per iscritto, eventualmente anche su apposita modulistica predisposta dal Presidente, e consegnata alla Segreteria della Fondazione entro le ore 12 del secondo giorno lavorativo antecedente la data della riunione convocata per le nomine. La candidatura deve essere sottoscritta dal componente il Consiglio Generale e dal candidato presentato.

E' consentita anche la presentazione di una lista con un numero di candidati non superiore ai consiglieri da eleggere, sottoscritta da un numero di consiglieri generali non inferiore al numero dei candidati presenti nella lista.

3. Il consigliere generale non può candidare se stesso.

4. Le proposte pervenute oltre il termine di cui al precedente comma 2 non sono ammissibili. Alla proposta debbono essere allegati i documenti di cui al precedente art. 3, comma 3.

5. La preliminare verifica del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale.

6. Nel caso in cui non siano presentate candidature nei termini previsti dal precedente comma 2, il Consiglio Generale delibererà sulle proposte emerse nel corso della riunione.

7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma la nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico ed all'accertamento dei requisiti prescritti dalla Legge e dallo statuto.

8. Nella votazione ciascun componente il Consiglio Generale può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei posti da coprire.

9. Le votazioni vengono effettuate con voto a scrutinio segreto; il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede per il voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fermo il limite minimo della maggioranza dei voti dei presenti (art. 19 comma 5 dello Statuto). In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

10. Qualora dopo la prima votazione non si raggiunga la completa composizione dell'organo, si procederà con ulteriori tre votazioni fra i candidati che non hanno ottenuto il quorum di cui al precedente comma.

11. La durata del mandato decorre dalla data di insediamento dell'organo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto.

12. In caso di mancata accettazione della carica - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.

13. Analoga procedura si segue in caso di sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione. Nel qual caso il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Generale per gli adempimenti conseguenti.

14. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, alla convocazione del Consiglio Generale provvede il suo Vice Presidente.

15. Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Vice Presidente ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello Statuto.

16. La votazione ha luogo a scrutinio segreto sui candidati proposti dal Presidente o da singoli consiglieri ed il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

17. Qualora, ad esito della terza votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 16, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, verranno ammessi alla votazione di ballottaggio i candidati con maggiore anzianità anagrafica.

18. Nel caso in cui uno o più Consiglieri di amministrazione vengano scelti all'interno del Consiglio Generale, l'organo stesso verrà reintegrato dei componenti mancanti.

CAPO IV - NOMINE nel COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

(Requisiti dei componenti il Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio, da due membri effettivi e due membri supplenti nominati dal Consiglio Generale.

2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e devono possedere i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle situazione di incompatibilità e di ineleggibilità, di decadenza e di sospensione delle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 12

(Candidatura e nomina dei componenti il Collegio dei Revisori)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno dieci giorni prima della scadenza del Collegio dei Revisori, avvia le procedure di rinnovo, informandone il Consiglio Generale affinché ogni componente possa avanzare candidature di persone aventi i requisiti richiesti.

2. Le candidature per l'incarico di componente il Collegio dei Revisori sono presentate dai componenti il Consiglio Generale alla Segreteria della Fondazione entro le ore 12 del secondo giorno lavorativo antecedente la data della riunione convocata per le nomine, separatamente per il Presidente, i membri effettivi ed i membri supplenti, tenendo conto anche della presenza di genere. Le stesse devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3 e dalla certificazione attestante l'iscrizione del Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

3. La preliminare verifica del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale .

4. Il Consiglio Generale, sulla base della richiamata attività istruttoria, procede alla nomina, separatamente per ciascun specifico ruolo (Presidente, Revisori effettivi e Revisori supplenti), operando i più opportuni raffronti alla luce di criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza.

5. Nel caso in cui non siano presentate liste il Consiglio Generale nomina i componenti del Collegio dei revisori votando su singoli nominativi per ciascun specifico ruolo.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma la nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico ed all'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto.

7. Nella votazione ciascun componente del Consiglio Generale può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei posti da coprire e in caso di parità prevale l'anzianità anagrafica del candidato .

8. Le votazioni vengono effettuate con voto a scrutinio segreto separatamente per il Presidente, i membri effettivi, ed i membri supplenti; il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore,

predisponendo apposite schede per il voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fermo il limite minimo della maggioranza dei voti dei presenti (art. 19 comma 5 dello Statuto). In caso di parità di voti prevale l'anzianità anagrafica del candidato.

9. Qualora dopo la prima votazione non si raggiunga la completa composizione dell'organo, si procederà con ulteriori tre votazioni fra i candidati che non hanno ottenuto il quorum di cui al precedente comma.

10 La durata del mandato decorre dalla data di insediamento dell'organo, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto.

11. In caso di mancata accettazione della carica conferita - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.

12. Analoga procedura si segue in caso di reintegrazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori a seguito di cessazione per qualunque causa del Presidente o di un membro effettivo del Collegio dei revisori.

CAPO V
PUBBLICITÀ del REGOLAMENTO e delle ATTIVITÀ inerenti le DESIGNAZIONI e le
NOMINE e
NORME TRANSITORIE

Art. 13
(Pubblicità)

1. Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, i loro *curricula* e le misure dei compensi previsti per gli incarichi negli Organi sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

2. Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Consiglio Generale, unitamente alle disposizioni statutarie.

Art. 14
(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° giugno 2016.